

**REGOLAMENTO  
COMUNALE  
PUBBLICHE  
AFFISSIONI**

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE nr. 7 del 31/03/2007

# SOMMARIO

## **CAPO I NORME GENERALI**

- ART.1 ISTITUZIONE DEL SERVIZIO
- ART.2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART.3 GESTIONE DEL SERVIZIO
- ART.4 FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART.5 SOGGETTO PASSIVO
- ART.6 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

## **CAPO II SPAZI PER LE AFFISSIONI**

- ART.7 SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI
- ART.8 RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI
- ART.9 AFFISSIONI DIRETTE
- ART.10 AUTORIZZAZIONI PER AFFISSIONI DIRETTE
- ART.11 MODIFICA UBICAZIONE IMPIANTI

## **CAPO III MODALITA'**

- ART.12 MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
- ART.13 PRENOTAZIONI – REGISTRO CRONOLOGICO
- ART.14 ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

## **CAPO IV TARIFFE**

- ART.15 TARIFFE
- ART.16 RIDUZIONE DEL DIRITTO
- ART.17 ESENZIONE DAL DIRITTO

## **CAPO V MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO**

- ART.18 PAGAMENTO DEL DIRITTO
- ART.19 GESTIONE CONTABILE
- ART.20 CONTENZIOSO

## **CAPO VI SANZIONI E NORME FINALI**

- ART.21 SANZIONI
- ART.22 PIANO DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
- ART.23 ALTRE DISPOSIZIONI
- ART.24 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO
- ART.25 ENTRATA IN VIGORE

## **CAPO I NORME GENERALI**

### **ART.1 ISTITUZIONE DEL SERVIZIO**

E' istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs n. 507 del 15.11.1993, il servizio delle " Pubbliche Affissioni".

### **ART.2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina la sola effettuazione del servizio delle Pubbliche affissioni di cui al Capo I del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993, così come previsto dall'art. 3 comma 1 del detto Decreto.

### **ART. 3 GESTIONE DEL SERVIZIO**

1) Il servizio per l'accertamento e riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione a soggetto iscritto all'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione ed accertamento dei tributi, istituito presso il Ministero delle Finanze.

2) Nel caso in cui venga prescelta la forma di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto e il capitolato.

### **ART. 4 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Il Comune nomina un Funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del diritto sulle pubbliche affissioni.

Il predetto Funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

### **ART. 5 SOGGETTO PASSIVO**

Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede all'esecuzione.

### **ART. 6 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

## CAPO II SPAZI PER LE AFFISSIONI

### ART. 7 SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI

- 1) La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq. 36 per ogni mille abitanti.
- 2) La Giunta Comunale, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

### ART. 8 RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI

- 1) La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:
  - a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale, nella misura del 15%.
  - b) Alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale, nella misura del 75%.
  - c) Per il 5% è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati. Ai fini tributari tali affissioni sono classificate come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone l'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 507/93.
  - d) Per il 5% è destinata all'affissione di manifesti politici al di fuori dei periodi elettorali, secondo quanto previsto dall'art.1 comma 69, secondo periodo, della Legge 549/1995.
- 2) Relativamente agli spazi di cui alla precedente lettera d), qualora il numero dei soggetti richiedenti superi quello degli spazi disponibili per ciascun Collegio Provinciale, considerando che la misura minima di tali spazi non può essere inferiore a settanta centimetri per cento, l'assegnazione dei suddetti spazi sarà effettuata, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, mediante sorteggio e previa comunicazione ai soggetti interessati.
- 3) Al fine di rispettare le prescrizioni previste dalla Legge n. 212 del 04.04.1956 e successive modifiche ed integrazioni, nei periodi elettorali non possono essere utilizzati gli spazi quantificati nella precedente lettera d) per gli scopi ivi previsti.
- 4) Ai fini della ripartizione di cui al primo comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

### ART. 9 AFFISSIONI DIRETTE

- 1) Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'art.12, comma 3, del D.Lgs. n 507 del 15.11.1993, saranno osservate le procedure di cui al presente capo.
- 2) Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

## ART.10 AUTORIZZAZIONE PER AFFISSIONI DIRETTE

- 1) L'affissione diretta di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.
- 2) L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati con allegate n.2 copie:
  - a) Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico o della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno su cui l'impianto dovrà essere realizzato
  - b) relazione sulle caratteristiche dell'impianto che si intende realizzare;
  - c) disegno dell'impianto.
- 5) L'autorizzazione, sentita la Commissione per il Paesaggio ed accertato il rispetto delle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, sarà rilasciata dal Responsabile Settore Urbanistica e Edilizia Privata.
- 6) Ai sensi dell' art.2 della Legge n. 241 del 07.08.1990, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2 è fissato in mesi uno. Qualora vengano richiesti da parte dell'Ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di mesi uno.

## ART. 11 MODIFICA UBICAZIONE IMPIANTI

Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

## **CAPO III MODALITA'**

## ART. 12 MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1) I manifesti devono essere fatti pervenire al Comune a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
- 2) I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
  - a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità e il formato;
  - b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
- 3) Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata cronologicamente.
- 4) La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

- 5) Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'Ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.
- 6) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 7) La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 8) Nei casi di cui ai commi 6 e 7 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
- 9) Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'Ufficio per trenta giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti con il recupero delle sole spese postali il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.
- 10) Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, il Comune provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro trenta giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso il Comune per trenta giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.
- 11) I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirate dal committente entro trenta giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senza ulteriore avviso.
- 12) Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- 13) Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20,00 alle ore 7,00 nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione.
- 14) Nell'ufficio del servizio delle Pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
- 15) Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
- 16) Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 6 e 7 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
- 17) Gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.
- 18) Le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 507/93 e dal presente regolamento per l'imposta sulla Pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

## ART. 13 PRENOTAZIONI – REGISTRO CRONOLOGICO

- 1) L'affissione si intende prenotata dal momento in cui perviene al Comune la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
- 2) Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.
- 3) Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

## ART. 14 ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

- 1) L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.
- 2) Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente art. 12, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 11 dello stesso art. 12.
- 3) L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente art. 12 dovrà pervenire all'ufficio comunale almeno il giorno precedente quello dell'affissione.
- 4) L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.
- 5) Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato, per sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.

## **CAPO IV TARIFFE**

### ART. 15 TARIFFE

- 1) Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.
- 2) Un esemplare delle tariffe deve essere esposto nell'Ufficio Pubbliche affissioni in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.
- 3) Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.
- 4) Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
- 5) Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi dieci giorni.
- 6) Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione avvenga in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del cento per cento.

## ART. 16 RIDUZIONE DEL DIRITTO

- 1) La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.17;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari.
- 2) Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza come da comma 13 dell'art.12 del presente regolamento.
- 3) I requisiti oggettivi previsti dalla lettera b) sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione, con sottoscrizione dell'interessato. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati il soggetto passivo è invitato a presentare all'Ufficio, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.
- 4) I requisiti oggettivi previsti dalla lettera c) e d) del primo comma sono, per quanto possibile verificati direttamente dal Comune attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopraccitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

## ART.17 ESENZIONE DAL DIRITTO

- 1) Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
- 2) Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità.



- 3) Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

## **CAPO V MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO**

### **ART.18 PAGAMENTO DEL DIRITTO**

- 1) Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 507/1993.
- 2) Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso art. 9 del D.Lgs. N. 507/1993.

### **ART.19 GESTIONE CONTABILE**

- 1) Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art.35 del D.Lgs. n. 507/93 e dal D.M. 26.04.1994.
- 2) Il responsabile del Settore Finanziario ed il Funzionario responsabile di cui al precedente art. 4 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

### **ART. 20 CONTENZIOSO**

- 1) La giurisdizione tributaria per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria provinciale e dalle commissioni tributarie regionali, secondo quanto dispone il D.Lgs. N. 546 del 31.12.1992.
- 2) Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

## **CAPO VI SANZIONI E NORME FINALI**

### **ART. 21 SANZIONI**

- 1) Per tutte le violazioni delle norme relative al servizio delle pubbliche affissioni trovano applicazione le disposizioni di cui agli art. 23 e 24 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **ART.22 PIANO DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

L'ubicazione degli impianti per le pubbliche affissioni, le loro caratteristiche, i criteri per la loro installazione e manutenzione sono stabiliti nel Piano degli Impianti per le Pubbliche Affissioni, che verrà redatto dall'Ufficio Urbanistica entro il mese di Settembre del corrente anno e nelle relative norme di attuazione, il quale, potrà tra l'altro, definire su supporto cartografico l'area compresa nella categoria speciale, definita ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n.507/93.

## ART.23 ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni nonché alle speciali norme vigenti in materia.

## ART. 24 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge n. 241 del 07.08.1990 sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento.

## ART.25 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità stabilite dalla legge.